



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GHANA IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO AD ACCRA IL 28 NOVEMBRE 2019

Art. 3 (Accordo)

Gestione/Quadro istituzionale

1. I Ministeri della Difesa delle Parti sono le Autorita' competenti per l'attuazione del presente Accordo. 2. Le Parti organizzeranno incontri periodici ai vari livelli per, tra le altre cose, pianificare le attivita' addestrative e le esercitazioni da svolgere annualmente e per rivedere l'attuazione del presente Accordo. 3. Gli incontri potranno essere convocati in qualsiasi momento, se e quando le Parti lo ritengano necessario, e si terranno alternativamente in entrambi i Paesi. 4. Se necessario, le Parti istituiranno dei Gruppi di lavoro tecnici per lo studio o la consultazione su problematiche specifiche che meritino un'attenzione particolare nell'ambito della cooperazione. 5. I verbali delle riunioni del Gruppo di lavoro tecnico dovranno includere delle raccomandazioni attuabili e la tempistica relativa all'effettiva attuazione. 6. Le decisioni degli incontri organizzati in ottemperanza al presente Accordo saranno prese con il totale accordo delle Parti.

Versione in vigore dal 22 ottobre 2024 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

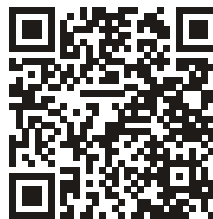
Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Ghana in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto ad Accra il 28 novembre 2019
Estremi	Legge 30 settembre 2024, n. 157
Partizione	Accordo
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2024

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-157-2024/accordo-art-3>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it